

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 4 del 29 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 413 della medesima legge.

Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 8.

«Modalità di inquadramento del personale del disciolto Ente per la Valorizzazione dell'Isola d'Ischia»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Il personale dipendente dal disciolto Ente di valorizzazione dell'isola d'Ischia, che non sia stato inquadrato in altri Enti alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere assegnato:

- 1) alla Giunta Regionale della Campania, nei limiti di 11 (undici) unità, secondo i criteri da essa stabiliti;
- 2) all'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 62.

Le relative domande devono essere presentate, rispettivamente, alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania ed all'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2

L'inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale della Campania e dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida avviene nel livello funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'EVI alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1974, n. 62, ed ha effetto dalla data della effettiva immissione in servizio.

Il personale, inquadrato ai sensi del precedente comma, conserva, ai fini del collocamento nei ruoli dei predetti Enti, per intero, l'anzianità di servizio presso l'EVI.

Articolo 3

Al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 compete, ad esaurimento ed in via transitoria, il trattamento economico praticato dalla Regione Campania ai propri dipendenti, in base alle disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nel ruolo opzionato, le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza previste dalle norme di legge regolamentari vigenti.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 4

All'onere annuo, valutabile in L. 110.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

- per l'anno 1976, con i fondi di cui al Cap. 65 - 66 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1976, che presentano sufficiente disponibilità;
- per gli anni successivi, con i corrispondenti Capitoli del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 gennaio 1977

Russo

Testo Abrogato